

Alan Sandonà

I processi in materia di diritti su beni comuni nella Terraferma veneta del '500: prime note¹

*Processes relating to rights on commons
in the 16th century Venetian Terraferma: first notes*

ABSTRACT: The essay retraces the steps of several processes concerning rights on commons in the Venetian Terraferma of the sixteenth century, underlining the procedural aspects, the interests of the parties and the underlying social dynamics in the context of the legislative policy pursued by Venice.

KEY WORDS: Public goods - Venetian Terraferma – Process in early modern age.

¹ Il presente contributo intende anticipare i risultati di un lavoro, necessariamente più ampio, condotto sulla documentazione processuale relativa alle controversie in materia di beni comuni che dal XIII al XVII secolo hanno interessato il monastero di San Pietro in Monte ursino (poi San Pietro in Oliveto) ed i comuni circonvicini. La documentazione pergamenacea e cartacea, inedita, è conservata presso il fondo Nunziatura Veneta dell'Archivio Segreto Vaticano, alla collocazione Fondo Veneto II, bb. 68, 76, 89d, 92b, f, g, 112e 805a, b, c, d, e, f, g). L'indagine, il cui compiuto esito sarà oggetto di pubblicazione monografica, è stata condotta grazie ad un assegno di ricerca cofinanziato dall'Università degli Studi di Brescia e dal comune di Nuvolento.

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Un secolo di processi. 3. Conclusioni.

1. Introduzione

Il tema dei beni comuni è stato di recente oggetto di notevole interesse da parte della storiografia giuridica². Entro l'alveo concettuale cui tale fenomeno

² Il tema dei beni comuni pone questioni storiografiche (ed evidentemente non solo) estremamente affascinanti. La storiografia giuridica, i cui contributi sono numerosi, in particolare si è soffermata sugli aspetti di tensione tra le proprietà collettive ed il modello proprietario affermatosi con la codificazione francese. Cfr. P. Grossi, *Usi civici: una storia vivente in Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 1 (2008), pp. 19-28; Id., *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in *Rivista del Diritto agrario*, 1997, pp. 261-277; Id., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 19 (1990), pp. 505-555; U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà (Atti del Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985)*, Milano 1988, pp. 491-542. Id., *Rileggendo la legge usi civici*, in *Rivista di diritto civile*, 52 (2006), pp. 615-665; Id., *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Varese 1992, pp. 930-953; Id., *La proprietà del bosco e delle sue utilità*, in S. Cavaciocchi (cur.), *L'uomo e la foresta: secc. XIII-XVIII, Atti della ventisettesima settimana di studio dell'Istituto Datini di Prato, 8-13 maggio 1995*, Firenze 1996, pp. 423-436; G.S. Pene Vidari, *Recensione di S. Barbacetto, "Tanto del ricco quanto del povero". Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed età contemporanea* in *Rivista di storia del diritto italiano*, 74-75 (2001-2002), pp. 549-550; E. Genta, *Recensione di "Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale"*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 70 (1997), pp. 459-460. Per le interessanti riflessioni sulla configurazione giuridica del *dominium* tra medioevo, età moderna ed età contemporanea, si veda il testo dell'intervento di D. Quagliani, *Panoramica storica del diritto di proprietà nella XXV Conferenza internazionale dell'Osservatorio "Giordano Dell'Amore" sui rapporti tra diritto ed economia Fra individuo e collettività. La proprietà del secolo XXI*, tenutosi a Milano l'8-9 novembre 2012.

Per quanto concerne il dibattito della storiografia sulla funzione economica e politica delle terre collettive nella vita delle comunità e delle città comunali, oltre al rimando ai numeri monografici *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps modernes*, 99 (1987), pp. 553-728 e D. Moreno, O. Raggio (curr.), *Risorse collettive in Quaderni storici*, 81, 3 (1992), si vedano A. Dani, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in *Archivio storico italiano*, 580, II (1999), pp. 285-326; Id., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003; Id., *Tra "pubblico" e "privato": i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un "consilium" cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in G. Dilcher e D. Quagliani (curr.), *Gli inizi del diritto pubblico. 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, Bologna-Berlin 2011, pp. 599-638; Id., *Proprietà comunale, usi civici e possedimenti privati a Seggiano tra Cinquecento e Settecento: profilo di un equilibrio fragile e complesso*, in D. Ciampoli (cur.), *Statuti della Comunità di Seggiano*, Seggiano 2013, pp. 13-27; Id., *La lettura giurisprudenziale dei "beni comuni" in una decisione della Rota fiorentina del 1742*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi (curr.), *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, Trieste 2017, pp. 15-35; Id., *I beni comuni negli statuti medievali del territorio senese*, in G.V. Parigino (cur.), *Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra basso Medioevo ed età Contemporanea*, Firenze 2017, pp. 31-70; Id., *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 6 (2014), paper 7; G. Rossi, *Per la storia delle proprietà collettive in area alpina. Appunti preliminari, prefazione a Barbacetto, "Tanto del ricco quanto del povero". Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed età contemporanea*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 74-75 (2001-2002), pp. 9-21; Id., *I demani civici e le proprietà collettive tra passato e presente*, in P. Nervi (cur.), *I demani civici e le*

è ricondotto sono tradizionalmente collocate “situazioni reali” tra loro profondamente diverse; si tratta comunque di forme di rapporto tra gli uomini e le cose, accomunate, da un lato, dall’attitudine a soddisfare primarie istanze di giustizia distributiva nell’ambito dell’utilizzo di risorse naturali indispensabili alla vita decorosa (se non, in dati periodi storici, alla stessa alla sopravvivenza) di comunità umane³; dall’altro, dal loro attagliarsi plasticamente alla realtà concreta che le esprime, sfuggendo a definizioni aprioristiche e categorizzazioni dogmatiche.

Se è vero che “*hominum causa omne ius constitutum est*”, ciò risulta con maggior evidenza negli ambiti entro cui la dimensione giuridica è meno formale, meno astratta; come avviene, per l’appunto, nel caso in cui il rapporto dell’uomo con una risorsa naturale è più elementare, se non addirittura primitivo. Trattandosi di relazione fondamentale, poiché condizionante la qualità dell’esistenza, essa ha una spiccata attitudine a farsi catalizzatrice di passioni e conflitti.

Poste tali premesse, lo studio dei beni comuni dal punto di vista storico giuridico, come autorevolmente sostenuto da Paolo Grossi, non può che svolgersi partendo dal basso, ossia osservando gli assetti ed i tipi di rapporti a cui le varie situazioni concretamente hanno dato luogo⁴.

operazioni di riordino, Trento 2003, pp. 49-71; G. Raffaglio, *Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici*, Milano 1915; P. Alvazzi del Frate, G. Ferri, *Le proprietà collettive e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX)*, in L. Vacca (cur.), *Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Boucharde, Roma 13-14 giugno 2014*, Napoli 2015, pp. 31-57; M. Cosulich, G. Rolla (cur), *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* Trento 2014. Per un approccio multidisciplinare al tema cfr. G. Bonan, *The communities and the comuni: The implementation of administrative reforms in the Fiemme Valley (Trentino, Italy) during the first half of the 19th century* in *International Journal of the Commons*, X, 2 (2016), pp. 589-616 (<http://www.thecommonsjournal.org>).

Per quanto concerne il più ristretto ambito dei beni comunali nel Repubblica di Venezia cfr. E. Fameli, *Allodio, feudo e beni comunali. Confini giuridici fra situazioni reali in una controversia dell’età moderna*, in *Historia et Ius* 15/2019, paper 8; S. Barbacetto, *La più gelosa delle pubbliche regalie: i beni comunali della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia 2008; R. Bragaglia, *Confini litigiosi: i governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Verona 2012; G. Ferrari, *La Legislazione veneziana sui beni comunali*, Venezia 1918; cfr. S. Bortolami, *Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. X-XIII). Pernumia e i suoi statuti*, Venezia 1978; Id., *Comuni e beni comunali nelle campagne medioevali: un episodio della Scodosia di Montagnana (Padova) nel XII secolo*, in *I beni comuni nell’Italia comunale*, s.l., pp. 555-584; A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983. Sul pensionatico, con trascrizione di numerosi documenti, cfr. G. Cristiani, *L’origine del pensionatico. Il caso di Lerino*, in A. Morsoletto (cur.), *Studi e Fonti del Medioevo Vicentino e Veneto*, IV, Vicenza 2010; M. Ferro, *Beni comunali*, in *Dizionario del diritto comune e Veneto*, I, Venezia 1845, pp. 263-264; A. Gloria, *Leggi sul pensionatico emanate per le province Venete dal 1200 a di nostri. Raccolte e corredate di documenti da Andrea Gloria*, Padova 1851.

³ Sul concetto di giustizia declinato dei suoi percorsi storici, cfr. A. Sciumè, *Giustizia-legge*, in A. Sciumè, A. A. Cassi (curr.), *Parole in divenire. Un vademecum per l’uomo occidentale*, Torino 2016, pp. 77-96.

⁴ Cfr. P. Grossi, *Proprietà (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, p. 235.

L'imprescindibile adozione di un approccio di tipo induttivo deve però fare i conti con un problema: la disciplina dei *bona communia*, in particolare tra medioevo e prima età moderna, era demandata a norme consuetudinarie, che solo saltuariamente e parzialmente sono state fatte oggetto di successiva consolidazione⁵.

Questa lacuna appare però colmabile mediante il ricorso ad una fonte in particolare: gli atti dei processi. E si tratta di documentazione straordinariamente ricca dal punto di vista quantitativo, grazie alla (o meglio: a causa della) elevata conflittualità che la rivendicazione dei diritti sui beni comuni, giusta la loro importanza, provocava; ed interessantissima dal punto di vista qualitativo. Se, infatti, le sentenze concorrono a farci conoscere il diritto quale era applicato in un particolare momento storico, la giustapposizione del *Pathos*, emergente dalle dichiarazioni delle parti, al *Logos* proprio della tecnica che pervade le allegazioni dei loro difensori, consente di ricostruire spaccati utilissimi per la comprensione del fenomeno studiato.

Il contezioso in materia di beni comuni, peraltro, si caratterizza sovente per la lunga durata e la frequenza di reiterazione.

La ricostruzione analitica e l'analisi storico giuridica delle vicende processuali che, nel lungo periodo, hanno avuto ad oggetto i medesimi beni e le medesime comunità, sembrerebbe quindi idonea a fornire un valido ausilio alla comprensione del complesso fenomeno del quale ci stiamo occupando.

Il presente contributo, anticipazione di una ricerca temporalmente più estesa e volto a saggiare le potenzialità dell'approccio proposto, ricostruisce, sulla base d'inedita documentazione archivistica⁶, i processi in materia di beni comuni che tra la fine del XV e quella del XVI secolo, nel contesto della Terraferma veneta, hanno visto contrapporsi il monastero di San Pietro in Oliveto di Brescia⁷, alcuni nobili locali⁸ ed il comune di Nuvolento⁹.

⁵ Sebbene, in alcuni casi, sopravvissute fino ad oggi informa di uso civico.

⁶ Cfr. *supra*, nota 1.

⁷ Il monastero di S. Pietro in Oliveto (in Brescia), appartenente alla congregazione veneziana dei canonici regolari di San Giorgio in Alga, aveva accorpato il monastero benedettino di San Pietro in monte ursino (Serle, Brescia) nel 1437, acquisendone possessi e diritto (oltre allo straordinario archivio).

⁸ In particolare, la famiglia Soncini. Sul di essa, cfr. P. Guerrini, *Famiglie Nobili Bresciane - Soncini o De Soncino*, in *Rivista Araldica*, 1 (1934), pp. 485-490.

⁹ Il comune di Nuvolento, sito nella pedemontana orientale bresciana, in età veneta era soggetto alla giurisdizione del comune di Brescia ed amministrativamente incluso nella quadra di Gavardo. L'amministrazione comunale era delegata a 12 consoli e tre sindaci, nominati dalla vicinia, un notaio ed un massaro. Negli anni in cui si svolgono i processi in esame, la popolazione residente subì un notevole incremento passando dalle 550 anime, registrate nel 1493, alle 800 anime del 1610. Cfr. A. Medin, *Descrizione delle città e terre bresciane nel 1493*, in *Archivio storico lombardo*, 2, XIII (1886), p. 683; *Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze (1609-1610) nell'esemplare queriniano H.V. 1-2*, II, Brescia 1973, p. 115.

2. Un secolo di processi

Il 30 marzo 1489¹⁰, i rappresentanti del monastero di S. Pietro in Oliveto e Giovanni Soncini, nobile cittadino bresciano, compaiono avanti i Rettori di Brescia¹¹ lamentando d'essere stati spogliati con grave danno¹², ad opera del *commune et homines* di Nuvolento e di alcune private persone¹³, del possesso dei diritti da loro esercitati su certi boschi e campi siti nel territorio di quel comune¹⁴.

Gli attori, proprietari di numerose terre allodiali¹⁵ (anche) nel territorio del comune pedemontano, affermano, in particolare, di essere stati da “longo, et longhissimo, et antichissimo” tempo nel possesso o quasi possesso, “pro indiviso, pro iuribus suis secundum formam iuris” dei diritti di legnatico, pascolo e fienagione in quelle terre e boschi, tanto per sé che per i propri coloni, malghesi, famigli e fittavoli. Allegano d'aver da sempre esercitato il possesso “quiete, pacifiche, iusto titolo, seu iure et bona fide”, senza che il comune e gli uomini di Nuvolento opponessero alcunché¹⁶; e solo di recente

¹⁰ Cfr. Archivio Segreto Vaticano (di seguito ASV). Fondo Veneto II (di seguito FV II), 805, lett. C. *Tenuta possessio* 5 maggio 1494.

¹¹ Giovanni Donato, Podestà e Domenico Bollano, Capitano.

¹² “. .. non in modum solemnibus libelli, sed qualis qualis petitionis, et summarie cognitionis pro ut melius fieri potest secundum formam iuris, statutorum et ordinum Illustrissimo Ducali dominio Venetiarum”. Cfr. ASV, FV II, 805, lett. C, *Tenuta possessio* 5 maggio 1494.

¹³ “. ..”Cristoforo de Zobjjs, Martino de Zobjjs; Marco de Zobjjs; Giovanni detto Braga, Pietro Blasio, Leonardo ed Antonio, fratelli de Bragis, Francesco de Bragis, Giovannino de Monatio, Comino e fratelli Garletti, Michele, Luchino e Ghirardo fratelli Garletti, Giovanni e Lorenzo fratelli Buzzardi, Geronimo Maddalena Bordogna, Pietro della Molinara, Albertino Tedoldi, Bertolino Bertoli, Jacopo Bertoli, Comincino e Francesco fratelli Mazzardi, Bitino e Luciano fratelli de Scalve, Belzanino e Zobio fratelli Belzani e Piccino Belzani”. Cfr. *ivi*.

¹⁴ Si tratta di tutti i monti siti nel territorio comunale (con eccezione di piccole aree in proprietà allodiale), dei boschi detti “Poli” e “Bola” e di appezzamenti arativi e prativi siti nelle contrade denominate Campagna (circa cinquecentoquaranta più bresciani, di cui circa 135 concessi a livello a 27 uomini di Nuvolento) e Campagnolo (circa sette più bresciani).

¹⁵ Nel mss.: “Pleno iure spectantibus”.

¹⁶ Con Parte presa in Pregadi il 28 febbraio 1438, riferita al distretto bresciano, ma di applicazione generale, Venezia aveva stabilito che in caso d'esercizio di un pacifico possesso trentennale di “possessiones aliqua”, i possessori si considerassero “veri ac legitimi”. Cfr. *Che li possessori di 30 anni siano legitimi possessori. In Pregadi. 1438. 28. Febraro*, in *Volumen statutorum legum ac iurium DD. Venetorum, cum correctionibus serenissimorum principum Barbadii, Lauredani, Grimani, Gritti, Trinisani, Venerij, Prioli, Ciconiae, Memi, et Bembi. Additis recentioribus legibusciuilibus, et criminalibus summopere necessarijs, et practica summaria, amplissimo indice ... et annotationibus ... summo labore et studio D. Rizzardi Griffi ... ab innumeris erroribus emendatis*, Venetiis ex typographia ducali Pinelliana, 1665, c. 219v. La difesa del monastero non richiama espressamente la norma, probabilmente perché con parte presa in Consiglio di X il 17 giugno 1461 (cfr. *ivi*, cc. 221v-222r) ne era stata espressamente esclusa l'applicazione nel caso in cui il possesso riguardasse “terrae, nemora & prata nostris communis”. L'allegazione ricalca comunque letteralmente i requisiti richiesti dalla parte del 1438.

questi ultimi avrebbero impedito loro, con prepotenza, il godimento di tali diritti.

I padri di San Pietro ed il Soncini chiedono dunque ai Rettori l'accertamento dello spoglio e la reintegrazione nel loro possesso "secundum forma iuris et statutis Brixiae".

I rappresentati del comune e gli altri convenuti compaiono avanti i magistrati il 6 aprile 1489¹⁷, assistiti dal causidico Pietro de Cigulis, formulando una serie di eccezioni dilatorie¹⁸ e formali,¹⁹ oltre a quelle di *dolo malo*, *evidentis calumnie* e di prescrizione dell'azione.

Nel merito, i convenuti contestano l'avversa petizione come "dubia discreta cavillosa calunniosa captatoria malecepta" ed eccepiscono preliminarmente l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto formulata in carenza d'allegazione precisa di un requisito fondamentale dell'azione: l'esatta determinazione della durata dell'affermato possesso.

In punto di fatto, i convenuti negano che i frati ed il Soncini abbiano mai fatto pascolare pubblicamente i loro animali sulle terre del comune e se, saltuariamente, alcuni loro coloni lo avessero fatto, ciò sarebbe avvenuto poiché si trattava anche di *homines* del comune: dunque, in forza del diritto di pascolare ed "incidere" in tali luoghi che a questi ultimi competeva, secondo antica ed inveterata consuetudine, proprio in virtù di tale qualifica.

Da tempo immemorabile, infatti, gli *homines* di Nuvolento avrebbero esercitato in buona fede il possesso sui beni fondi oggetto della petizione godendoli, affittandoli, percependone i fitti, dividendo tra loro la legna ed il fieno, nonché compiendo altri atti possessori.

I frati, peraltro, avevano il possesso, in luoghi circonvicini, d'altri pascoli, monti e boschi, che affittavano o dai cui ricavano legname per consumo e vendita; ciò che, nella prospettiva del comune, rendeva poco credibile l'esercizio del possesso anche sui beni siti in terra di Nuvolento.

Su tali presupposti i convenuti formulano dunque domanda riconvenzionale volta ad accertare il possesso o quasi possesso dei diritti loro contestati, allegando anche l'antichissima consuetudine, rispettata in tutto il pedemonte bresciano e senz'altro a Nuvolento, che consentiva agli uomini del comune di far pascolare i propri animali nei prati e nei terreni non seminati, dalla metà di settembre fino alla festa dell'annunciazione della Beata Vergine

¹⁷ Cfr. ASV, FV II, 805, lett. C. "Contradictio querelae spolii" con riconvenzionale del comune di Nuvolento.

¹⁸ Sospensione della causa per legittimo impedimento a comparire di Marco de Zobiis (che si trova fuori del distretto per condurre un opificio sul Brenta per conto dell'Ill.mo Ducale Dominio) ed omissione del deposito della procura del sindaco del monastero.

¹⁹ La petizione sarebbe nulla in quanto formulata "contra forma iuris et statutorum brixiae" ed improcedibile per difetto di rilascio di debita *satisfatione* prevista degli statuti di Brescia.

Maria del mese di marzo²⁰, e nei boschi per tutto l'anno. Chiedono infine la condanna degli attori a non molestarli nel loro possesso o quasi possesso, con rifusione delle spese di lite.

Il processo si svolge con rito sommario, come previsto del cap. XIII degli statuti civili cittadini.²¹ Alle parti è assegnato termine per replica e produzione delle testimonianze scritte²², poi vengono ascoltate le allegazioni degli avvocati. La difesa degli attori, a sostegno della propria azione, allega, in particolare il rimedio “ex canonis reintegranda”²³, oltre a chiedere genericamente tutela “ex forma statutorum Brixiae et tam ex officio”.

L'ordine dell'allegazione sembra sovvertire la gerarchia delle fonti prevista dal diritto municipale bresciano, secondo il quale l'applicazione degli “iura comunia” avrebbe dovuto trovar luogo solo in difetto di “Statuta ordinamenta reformationes & provisiones communis Brixiae”.²⁴

In realtà, con riguardo al diritto comune, non è così. Le azioni possessorie e, in generale, il possesso o quasi possesso, infatti, trovavano negli statuti bresciani mera disciplina di dettaglio, quale, ad esempio, quella sulle presunzioni²⁵ e le prescrizioni acquisitive²⁶. Quanto al richiamo alla tutela officiosa, si tratta di qualcosa di più di un mero stilema poiché, come emergerà *infra*, l'*equitas* rettorile avrà un ruolo non secondario nella vicenda in commento.

Nell'*iter* del processo in esame, è significativa l'assenza del ricorso del *consilium sapientis*, solitamente aspetto qualificante del processo secondo la normativa statutaria cittadina²⁷; sarebbe infatti stato sufficiente che almeno

²⁰ Il 25 marzo.

²¹ Il corpus statutario bresciano era stato riformato nel 1471. Salvi limitati interventi correttivi negli anni 1535, 1548 e 1621, tale revisione costituirà l'asse portante dello *ius proprium* cittadino fino alle soglie dell'età contemporanea.

Per uno sguardo multidisciplinare al fenomeno statutario nel contesto bresciano d'età veneta, si vedano i saggi di A. Sciumè, M. Gorlani, A. Sandonà e D. Montanari, in A. Sciumè (cur.) *Statuta civitatis Brixie Thomà Ferrando auctore 1473. Statuti civili della Magnifica città di Brescia volgarizzati 1776*, Brescia 2018.

Sul diritto civile municipale della città di Brescia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. A. Sandonà, *Note sugli statuti del Comune di Brescia tra medioevo ed età moderna*, Brescia 2018.

²² Per un inquadramento dell'istituto della prova per testimoni nell'esperienza del diritto comune, cfr. A. Bassani, *Udire e provare. Il testimone de audito alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017, pp. 9-61.

²³ Sul *remedium canonis reintegranda*, cfr. A. D'Angelo, *Scritti sulla protezione possessoria*, in R. Morello (cur.), Torino 2014, p. 153.

²⁴ Cfr. § *De Domini Potestate et Capitaneo Brixiae*, in *Statuta civitatis Brixiae*, cit, c. 4r. La formula è ribadita anche nel giuramento dei *iudices rationum*, Cfr. § *De sacramento domini iudices rationum*, in *ivi* c. 5r.

²⁵ Cfr. *Statuta civilia*, cap. XCVIII. *De antiquiori possessione rei immobilis*, in *Statuta civitatis Brixiae*, cit..

²⁶ Lo statuto civile fissava la prescrizione acquisitiva del possesso di immobili in trenta anni. Cfr. *Statuta civilia*, cap. CLXIX. *De cursu prescriptionum*, in *Statuta civitatis Brixiae*, cit.

²⁷ Cfr. R. Mistura, *I giudici ed i loro collegi. Ricerche sul territorio veneto*, Padova 1986, p. 30.

una delle parti lo chiedesse “antequam deveniatur ad allegationes iuris” affinché il Giudice fosse tenuto a devolvere ad un savio la decisione.

Probabilmente, trattandosi di causa trattata direttamente dalla massima autorità veneziana sul territorio²⁸, nessuna delle parti aveva interesse ad una decisione formalmente eguale, ma meno autorevole dal punto di vista degli effetti politici. Rimettere la causa al *sapiens* significava da un lato ricondurla sui binari del rito ordinario; dall'altro porla entro l'ambito del controllo del locale collegio dei giureconsulti: centro di potere e d'interessi cittadini che, probabilmente, data la materia del contendere, non conveniva ai contraddittori coinvolgere.

Il 26 luglio 1492 viene pubblicata la sentenza,²⁹ che accerta lo spoglio perpetrato in danno agli attori, ordina la reintegrazione di questi nel possesso ed impone agli uomini di Nuvolento, oltreché alle persone nominate in petizione, di cessare le molestie e di non ripeterle per il futuro, di modo che gli attori ed il loro coloni, malghesi e famigli potessero far legna nei boschi e pascolare con i loro animali nelle campagne e campagnoli di Nuvolento in ogni periodo dell'anno.

La domanda riconvenzionale del comune, ritenuta non sufficientemente provata, è rigettata. Ma il podestà precisa cautamente che “non intelligentes tamen per talem absolutionem [degli attori] preiudicare legitime consuetudini ipsorum communis et hominum”.

Ai fini del decidere è considerata dirimente la produzione da parte del monastero di uno strumento del 1285, in cui è contenuta la deposizione di un teste esaminato sopra i diritti del monastero³⁰.

Il *decisum* si appoggia inoltre su precedenti sentenze podestarili rese in casi analoghi contro il comune di Botticino ed altri comuni confinanti con le possessioni del monastero di San Pietro.

La sentenza del Podestà è letta dal cancelliere in presenza dei rappresentanti di entrambe le parti. Uno dei consoli del comune la “appella” “viva voce”, protestando che si riserva il diritto d'impugnazione scritta all'Ill.mo Ducale Dominio.

Secondo gli statuti cittadini, le sentenze potevano essere impugnate, con

²⁸ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 19 marzo 1492 Autonomina del Potestà di Brescia, quale giudice delegato a seguito di lettere ducali che, posta l'annosità ed animosità sottostante al contenzioso, gli impone di trattare direttamente la questione.

²⁹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. Sentenza 26 luglio 1492 del podestà Domenico Trevisano, resa tra Monastero (e consorti) ed il comune di Nuvolento.

³⁰ La busta relativa al processo non contiene copia del documento; con ogni probabilità deve trattarsi della testimonianza di tale Mora de Serlis che, nel contesto di una lite tra monastero e comune, in risposta ai *capitula* predisposti dal monastero (cfr. ASV, FV I, 3520) afferma “dictum monasterium et dominus abbas et confratres eiusdem sunt et semper fuerunt universales domini tocus curtis et castris de Nuvolento” (cfr. ASV, FV I, 3317).

appello o *querela nullitatis*, entro 6 giorni³¹. La giurisdizione d'appello, in caso di *dictum* podestarile pronunciato senza *consilium*, era riservata agli auditori deputati dal Serenissimo Dominio ed il gravame era assoggettato allo “stile veneto”.

In effetti, il Comune appella la sentenza avanti gli Auditori nuovi³² che, immediatamente, comunicano al Podestà di sospendere ogni esecuzione a cagione del gravame interposto.

Trattandosi di sentenza resa in causa sommaria, in base alla normativa statutaria doveva infatti eseguirsi “*aliqua appellatione vel nullitate non obstante*”³³; solo nel giudizio ordinario l'interposizione di tempestivo appello era impeditiva dell'esecuzione della sentenza.

I rappresentanti di Giovanni Soncini e del monastero di S. Pietro ottengono però dagli Auditori la revoca della sospensiva ed il 5 maggio 1494³⁴ compaiono avanti al podestà chiedendo l'immissione dei rappresentati nel possesso dei monti, boschi, campagna e campagnoli di cui alla loro petizione.

Il podestà autorizza l'esecuzione “*ad tenutam et corporalem possessionem*” delle cose, beni e luoghi di cui alla sentenza e contestualmente la domanda ad un “*commilito*” del suo seguito, coadiuvato da un ministrale del comune di Brescia e da un notaio della cancelleria podestarile. L'immissione nel possesso avviene in modo solenne, in presenza di testimoni³⁵.

Gli ufficiali esecutivi danno notizia formale dell'attività svolta ai consoli del comune e ad alcuni *homines* di Nuvolento, precettandoli personalmente, sotto pena di cento lire planette per ciascun disobbediente, a non violare i confini

³¹ Sulle impugnazioni nel diritto intermedio, cfr. A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio. I-II: I glossatori civilisti*, Milano 1967-1970; P. Forelli, *Appello (Diritto Intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 2, Milano 1958, pp. 714-718; A. Campitelli, *Appunti sull'appello e la doppia conforme nel diritto comune*, in *Amicitiae pignus: Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, Milano 2003, pp. 175-186; A. Costa, *La nullità della sentenza e la querela nullitatis nella storia del processo italiano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 57, Roma 1916, pp. 218-254; A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, VI, 2. *Storia della procedura*, Torino 1902, pp. 265-326.

³² Sull'origine e le attribuzioni dell'ufficio degli Auditori alle sentenze nuove, cfr. C. Lopez, *Gli auditori nuovi ed il dominio di Terraferma*, in C. Cozzi (cur.), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV—XVIII)*, Roma 1980, pp. 259-316; C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Torino 2018, pp. 68-75.

³³ Cfr. *Statuta civilia*, cap. XIII. In *Quibus causis summarium ius reddatur*, in *Statuta civitatis Brixiae*, cit.

³⁴ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. *Tenuta Possessio* 5 maggio 1494.

³⁵ Quanto al diritto di pascolo e lagnatico nei monti “*ipsos ducendo ..per ipsa nemora, et monteo et dando in gremiis et manibus eorum [procedenti] de terra lapidibus, frondibus et herbis ac lignis in ipsis montibus existentibus in signum vera tenutae, apprehensionis et corporalis possessionis pascenti et pascolari facendi, et incidendi*”; quanto ai diritti di pascolo e fienagione “*dando eis et in eorum gremiis et manibus de herbis, frondibus, terra, et lapidibus existentibus in ipsis Campanea et Campaneolo in signum vera tenutae, apprehensionis et corporalis possessionis pasculandi et pascolari facendi et facendi pro ut in petitione et sentetia*”, cfr. *ivi*.

dei beni colpiti dalla sentenza, ai quali, peraltro, solo i consoli avrebbero potuto accedere.

Ai precettati viene anche ordinato di scegliere due degli “antichi originari” di Nuvolento per istruire tutti gli *homines* del comune sui detti confini. Piccati, alcuni dei presenti rispondono che non avrebbero ottemperato.

Sei giorni dopo l'esecuzione, commilitone, ministrale e notaio tornano a Nuvolento per ingiungere a tutti i convenuti nella petizione di rispettare la “tenuta possessione” sotto pena di cento lire, “o più o meno, ad arbitrio del Potestà”, e di non impedire o molestare i frati di San Pietro in Oliveto, Giovanni Soncini, né i loro coloni, massari, famigli e malghesi, nel godimento del loro possesso.

Nonostante il preciso tenore dei *precepta*, gli *homines* del comune restano fermi sulle proprie posizioni e, indifferenti alle sanzioni minacciate, non si fanno scrupoli a mantenere esclusivo, in via di fatto, il proprio possesso, soprattutto ai danni degli affittuari dei frati che non sono *homines* di Nuvolento. Con atto del 29 agosto 1531, il comune vende addirittura a privati 150 più di bosco, senza chiedere licenza o consenso ad alcuno.

La strategia della (illegale) resistenza pare comunque dare i suoi frutti.

L'8 febbraio 1532, infatti, il comune, il monastero, gli eredi di Giovanni Soncini ed altri cittadini loro consorti formalizzano con pubblico strumento una complessa transazione volta a definire la questione dei controversi diritti di pascolare, legnare e “patuzzare”³⁶ sui beni di Nuvolento.

I termini dell'accordo, considerate le premesse giuridiche, sono favorevoli al comune.

Canonici e consorti rinunciano infatti ad ogni ragione circa il possesso delle terre arative e prative possedute da persone particolari e ratificano la vendita 29 agosto 1531, con rinuncia ad ogni pretesa sulla stessa. Per il resto, salvo dettagliatissime ripartizioni interne, le parti prevedono che ai canonici, ai Soncini ed ai cittadini consorti venga assegnata dal comune, all'atto della riscossione o raccolta, la metà di tutti i frutti, fitti, redditi ed introiti di campagna e campagnolo; e la mezza di tutti i legni, frutti, redditi, fitti, introiti ricavabili dai boschi. Legname ed altri frutti dei boschi, in ogni caso, non avrebbero potuto venderli senza espresso consenso di tutte le parti. Ancora, era convenuto che la proprietà di campagna, campagnolo e boschi sarebbe restata indivisa tra le parti quale comune bene. Il godimento e le spese di amministrazione, comprese quelle per la polizia campestre, erano oggetto di puntuale regolamentazione quanto a tempi e modi³⁷.

³⁶ Raccogliere ramaglie.

³⁷ Alla transazione non era attribuito valore novativo ed in caso d'inadempimento era prevista una penale di 50 ducati d'oro, oltre alla risoluzione dell'accordo, alla restituzione dei frutti ed al risarcimento del danno.

L'equilibrio raggiunto con la transazione era però destinato a durare poco più di vent'anni.

Il 28 giugno 1557³⁸, infatti, il Consiglio dei Rogati promulgava una “parte” in materia dei beni comunali³⁹.

Presupposto giuridico del provvedimento era l'affermazione, da parte della Serenissima, del proprio dominio eminente su tutti i beni dei comuni della Terraferma⁴⁰. L'obiettivo perseguito con esso era quello d'arginare la pratica, diffusa sul territorio, di ridurre i beni comunali, tramite “subterfugij..&... indiretti mezzi”, ad uso esclusivo di privati.

Ai comuni, quindi, era fatto divieto di “vender, livellar, divider ... [o] in altro modo concedere” i beni comunali ed ogni atto dispositivo che ne avesse interessato la proprietà od il godimento, tanto per il passato che per il futuro, sarebbe stato nullo.⁴¹

Nel tentativo di assicurare l'efficacia della parte, oltre a demandarne l'esecuzione ai rappresentanti del Dominio ed a premiare gli accusatori, si imponeva a tutti coloro che “sotto qualsivoglia titolo, godeno de tali beni” di rinunciare per iscritto e restituirli all'uso comune entro un mese dalla pubblicazione della legge. Lo spontaneo adempimento li avrebbe mandati esenti da sanzioni e dall'obbligo di restituire i frutti. Coloro che possedevano in via esclusiva beni (già) comunali in forza di “instrumenti & acquisti” potevano riservarsi ogni ragione ed azione, ma non potevano – pena rilevanti sanzioni⁴² – allegare il proprio titolo per postergare la restituzione dei beni⁴³.

Spirato il termine per la denuncia concesso ai possessori privati, ai comuni che avessero venduto in passato i beni, era assegnato termine di un mese per denunciarne l'alienazione. Ciò facendo, avrebbero potuto recuperarli per ripristinarne l'uso comune. Qualora però il comune non si fosse tempestivamente attivato, in caso di denunce effettuate da accusatori privati, i beni sarebbero stati confiscati e, previa approvazione del Senato, posti all'incanto.

³⁸ Cfr. *Ordine contra li possessori de i beni comunali & vie publiche. In Pregadi. 1557. 28. Zugno*, in *Volumen statutorum legum ac iurium DD. Venetorum, cit.*, cc. 222v-223v.

³⁹ La parte, formalmente, ne riassumeva altra presa in Pregadi il 4 dicembre 1452, che probabilmente ebbe scarsa applicazione.

⁴⁰ Il cui uso era però lasciato graziosamente ai “poveri sudditi”.

⁴¹ “...L'andarà parte che tutte le livellation, affittation, division, permutationes, & alienationes, quovis modo fatte contra esse leggi de tali beni, siano, & esser s'intendano, tagliate ed annullate”. Cfr. *Ordine contra li possessori, cit.*, c. 222v.

⁴² La pena per gli inottemperanti era fissata in 10 ducati “per ogni campo di terra” da attribuirsi metà all'accusatore (cui era garantito l'anonimato) e l'altra metà ai rappresentanti del Dominio che avessero curato l'esecuzione. Cfr. *ivi*, c. 223r.

⁴³ Le fonti attestano comunque prassi derogatorie. Cfr. *Statutorum magnificae civitatis Paduae postremi libri duo latine conscripti, & italice: una cum partibus, decretis, terminationibus, ac privilegiis nunc primo additis...*, 2, Venetiis 1767, p. 469 s.

Anche per i privati che avessero contratto livelli od affitti, o comunque conseguito il godimento particolare dei beni comuni successivamente alla pubblicazione della legge, era comminata una pena di 10 ducati per campo oltre al bando biennale dal comune “ove habitassero, & fossero nasciuti”⁴⁴.

Nella stessa pena incorrevano gli “agenti, & capi” dei comuni che avessero goduto privatamente qualsiasi parte di tali beni, “li quali debbano da tutti li huomini del suo commun esser egualmente goduti in uso de pascoli senza alcuna occupation di casamenti, & fossi divisi”⁴⁵.

Per garantire l’uniforme applicazione del provvedimento in tutto il dominio, la parte prevedeva espressamente che le “appellazioni” relative alla sua esecuzione erano riservate al Collegio dei X Savi ordinari, i cui presidenti avrebbero dovuto dare alla questione priorità su ogni altra causa.

Per evitare le sanzioni comminate dalla parte del 28 giugno, il 17 agosto 1557 il monastero denuncia ai Rettori di Brescia la transazione stipulata con il comune nel 1532⁴⁶. Precisa comunque di considerarla valida, in quanto negozio non rientrante nell’ambito d’applicazione della “legge” del Senato veneto⁴⁷.

I rappresentanti del comune di Nuvolento vengono quindi citati a comparire per prendere posizione, in contraddittorio, sulla questione; comparendo⁴⁸, sostengono che la transazione rientra senz’altro nella “santissima legge dell’Ecc.mo consiglio de Pregadi” e che, dunque, il monastero, in quanto possessore di beni comunali, avrebbe già dovuto rinunziarvi per iscritto rilasciandone ogni uso al comune: non avendolo fatto avrebbe dovuto essere condannato a pagare le sanzioni previste dalla parte.⁴⁹

Il monastero però non procede alla rinuncia e gli *homines* di Nuvolento

⁴⁴ L’atipicità della formula che, ai fini della determinazione del luogo del bando, richiede la coincidenza tra luogo d’abitazione e nascita, si spiega in quanto volta ad incidere soprattutto sugli “antichi originari” del comune.

⁴⁵ L’apparato sanzionatorio era completato con la privazione dell’ufficio per i notai che avessero rogato strumenti in contrarietà alla parte. Cfr. *Ordine contra li possessori, cit.*, c. 223v.

⁴⁶ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Produzione 17 agosto 1557, pro monastero S. Pietro.

⁴⁷ I rappresentanti del monastero sostengono un’interpretazione letterale restrittiva della parte del 28 giugno 1557. Essa elencava solo i livelli, affitti, permutate, divisioni, usurpazioni e alienazioni dei beni comunali. L’atto del 1532 era invece una “composizione” (peraltro riguardante solamente la porzione che deve toccar a ciascuna parte dei frutti che si traggono dai beni) e dunque non vi sarebbe rientrato.

⁴⁸ Bettino della Molinera e Lattanzio Scalvini, sindaci e procuratori del comune e degli uomini di Nuvolento.

Quanto allo Scalvini, si tratta probabilmente di quel *Lactantius filius q. domini Pecini de Schalvinis de Nebulento notarius* attivo a Nuvolento tra il 1547-1600, cfr. Archivio di Stato di Brescia, *Notai del distretto di Brescia. Paesi da Acquafredda a Zone, 1401-1900, f. 2425*. Cfr. anche G. Scarabelli, *Alle origini della chiesa parrocchiale cinquecentesca di Nuvolera*, in *Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia. Nuova Serie, anno XIV (1979), n. 2-3 Nuvolera*, pp. 43-48;

⁴⁹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Allegazione pro comune di Nuvolento 17 agosto 1557.

passano nuovamente alle vie di fatto. Impediscono “armata manu” ai coloni del monastero di far pascolare i loro animali nei beni comunali e cessano di onorare gli obblighi assunti in sede di transazione.

Il 31 agosto 1557, i rappresentanti del monastero e dei nobili Soncini compaiono davanti ai Rettori allegando il solito possesso *ab immemorabile* e denunciandone lo spoglio violento.⁵⁰

I Rettori, ritenuto inammissibile che gli uomini del comune credessero di poter farsi giustizia da sé, senza far valere in giudizio le loro pretese di reintegrazione, dispongono che vengano sanzionati pecuniariamente nel caso di nuovo ricorso alle vie di fatto.⁵¹

Il precetto è notificato al comune, i cui rappresentanti compaiono avanti ai Rettori il 4 settembre 1557⁵² per contestarlo. L’opponente, che ammetteva di aver “dato licenza a quelli che massacravano e malmenavano essi beni...” ma “senza arma alcuna”, eccepiva la nullità e l’invalidità del mandato, in quanto contrario alla parte presa nel consiglio de Pregadi.

Non rinunciando al godimento dei beni comunali ed ai frutti loro assegnati nella transazione del 1532, monastero e consorti sarebbero infatti incorsi *de iure* nella privazione di tali beni e nelle sanzioni previste dalla parte. Nella prospettazione del comune, che chiede l’affermazione del punto di ragione, infatti, non avrebbe potuto configurarsi alcuno spoglio, poiché la privazione del diritto degli opposti non sarebbe avvenuta di fatto, ma di diritto, in forza delle leggi dell’Ill.mo Dominio.

Il 6 settembre 1557⁵³ gli opposti, previe alcune eccezioni formali⁵⁴, contestano le allegazioni avversarie e, in particolare, quella relativa alla presunta legittimità dell’azione del comune, poiché “non licet aliqui sibimet de facto et propria autoritate ius dicere...[e] si ipsi adversari pretendunt jus habere agere debet via juris et non de facto”.

In ordine all’applicabilità della parte del 1557, ribadiscono che la transazione, inerendo la mera assegnazione dei frutti dei beni comunali, non vi era compresa. E se anche lo fosse stata, il monastero ed i nobili cittadini non avrebbero dovuto incorrere in alcuna sanzione poiché, comunque, possedevano quei beni per “antichissima ed inveterata consuetudine”; piuttosto, avrebbero dovuto essere puniti gli *honines* di Nuvolento, che d’autorità privata, contro il diritto, avevano preteso far valere le proprie

⁵⁰ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Mandato rettorile 31 agosto 1557

⁵¹ Con pena di cento ducati in favore della Camera Fiscale.

⁵² Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Verbale di comparizione avanti ai Rettori 4 settembre 1557, in assenza dell’altra parte.

⁵³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Produzione 6 settembre 1557, pro monastero, in assenza dell’altra parte.

⁵⁴ Violazione dello stile della curia ed audizione senza contraddittorio.

ragioni non solo “armata mano”, ma anche “pulsata campana et facta coadunatione personas ac secta et liga improba”, molestando il possesso dei comparenti e dei loro coloni.

Cautelativamente i difensori del monastero contestano anche la natura “comunale” dei beni contesi, affermano che se anche lo fossero stati, da più di duecento anni il monastero ne aveva conservato il possesso contro gli uomini del comune, direttamente e per tramite dei canonici della pieve e di altri delegati, e precisano che la decisione dei Rettori non avrebbe potuto avere ad oggetto la “proprietà” di tali beni.

L’opposizione del comune è accolta dovendosi considerare il possesso dei boschi retrocesso *ex lege* al comune. Monastero e consorti appellano avanti i Capi del consiglio di X chiedendo la revoca della sentenza rettorile.

La mattina dell’11 giugno 1558⁵⁵ i frati di S. Pietro compaiono avanti al Podestà⁵⁶ chiedendo di essere autorizzati a far “condur la porzione di fieno a [loro] spettante di beni comuni”, offrendo “sigurtà de iudicio sisti et iudicatum solvendo”, con ciò ricorrendo ad un rimedio tipico previsto dall’ordinamento veneziano in materia di svincolo dei sequestri concessi in pendenza di lite.⁵⁷

Verificata la validità della fidejussione, il Rettore emette il provvedimento richiesto comandando ai consoli ed uomini di Nuvolento di permettere ai delegati del monastero di prelevare i beni richiesti per conservarli nei loro fienili, sotto pena di lire cinquanta in caso di inobbedienza.

Nonostante la sentenza del Capitano Mauroceno e la pendenza dell’impugnazione avanti i Capi de X⁵⁸, i frati ed i coloni continuano a far legna nei boschi comunali.

Il 12 novembre 1558⁵⁹, quindi, i rappresentanti del comune si rivolgono al Capitano⁶⁰ che, preso atto della litispendenza, ribadito che “pendentes lites de aliqua, quequae innovari non potest” comanda, a monastero e consorti, sotto pena di 100 ducati, di cessare qualunque lavoro ed opera nei boschi finché la causa non fosse decisa dai X.

Ricevuta la notifica del precetto i frati ed i consorti lo oppongono formalmente.

Il 16 novembre 1558, il Capitano sente le parti in contraddittorio. Gli

⁵⁵ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 11 giugno 1558, Decisione del Potestà e vice Capitano Domanico Bollani circa la conduzione del fieno dalla campagna ai fienili del monastero.

⁵⁶ Domenico Bollani, Potestà e vice Capitano di Brescia.

⁵⁷ Cfr. Sulla prassi veneta in materia di procedimenti cautelari in pendenza di causa cfr. C. Passarella, *Interessi di parte*, cit., pp.115-116.

⁵⁸ In relazione alla quale il monastero ha richiesto la citazione del comune avanti ai Capi del Consiglio de X, cui compete in via esclusiva il gravame in materia di beni comunali.

⁵⁹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 12 novembre 1558, verbale di comparizione dei sindaci di Nuvolento.

⁶⁰ Pietro Mauroceno.

opponenti allegano di aver semplicemente praticato quanto da sempre hanno fatto, che la sentenza confermava la consuetudine di far legna nei boschi e che quest'ultima, anche qualora i X avessero definitivamente accertato la nullità transazione del 1532, avrebbe comunque dovuto rispettarsi.

Il Comune opposto contesta l'allegazione ed insiste per la conferma.

All'esito dell'udienza il Rettore modifica il precetto escludendone l'applicazione a quelle attività che i coloni dei convenuti erano già soliti praticare, tra cui il taglio di legname nei boschi. Per il resto dichiara la nullità della divisione *medio tempore* fatta dai canonici ed ordina che debbasi procedere entro tre giorni, sotto pena di cento lire *planette*, alla divisione del legname.

I sindaci del comune di Nuvolento non desistono. Il 21 novembre 1558⁶¹ richiedono al Capitano che sospenda la sua sentenza del 16 novembre, a cagione della pendenza del gravame avanti ai Capi del Consiglio di X. Il Rettore rigetta l'istanza⁶² e dispone che gli uomini di Nuvolento dividano con il monastero la legna raccolta come disposto in sentenza.

Gli atti non recano traccia della decisione dei Capi de X in ordine all'appello, ma se ne apprende la conferma del provvedimento di prime cure.⁶³

Il 19 febbraio 1568 perviene all'Ufficio delle rason vecchie una denuncia anonima⁶⁴ relativa all'usurpazione, in territorio Bresciano "di grandissima quantità di beni, terra e luoghi di ragion dell'Ill.mo Dominio che per legge dovrebbero godersi in comune ed a pascolo di animali...con gravissimo pregiudizio della ragione di questo ill.mo Stato".

Tali beni, siti in numerosi comuni, tra i quali Nuvolento, erano stati parzialmente alienati e divisi tra i convicini che, avendoli separati con fossi e ridotti a coltura, li possedevano e godevano in modo esclusivo. Ad un anno di distanza il delatore rende ulteriori dichiarazioni.⁶⁵

Circa dieci mesi dopo, i Provveditori alle rason vecchie dispongono che il Podestà di Brescia faccia citare avanti a loro i rappresentati del comune di Nuvolento e quelli del monastero per trattarsi della denuncia circa i beni comunali indebitamente tra loro divisi e posseduti.

I giudici raccomandando al Podestà di non concedere alle parti proroga alcuna perché si tratta di questione di interesse pubblico.⁶⁶ Il Podestà

⁶¹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Produzione del comune Nuvolento in assenza parte avversa, circa i precetti da farsi ed emanati il 16 ottobre 1558 su richiesta del monastero e dei litisconsorti.

⁶² Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 21 novembre 1558, provvedimento di Pietro Mauroceno, Capitano di Brescia.

⁶³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 14 settembre 1557, allegazione pro monastero, in assenza dell'altra parte.

⁶⁴ Nel mss. "Per persona secreta".

⁶⁵ Il 1° marzo 1569.

⁶⁶ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Lettera 15.1.1570 della segreteria della Ragion Vecchia al Podestà di Brescia.

provvede alla citazione e con estremo zelo fa proclamare nella piazza di Nuvolento che ciascun possessore dei detti beni compaia avanti i Provveditori. La corte lagunare⁶⁷ procede quindi all'istruzione del processo.

Le parti si costituiscono e vi riversano copia di tutta l'attività processuale precedente⁶⁸.

Vengono escussi, sui fatti oggetto di denuncia, i testi prodotti dalle parti e ascoltate le allegazioni di queste e dei loro difensori⁶⁹. Nel processo interviene, *pro iuribus illustrissimi Domini*, l'avvocato Fiscale⁷⁰.

Il 4 aprile 1571⁷¹ è pronunciata la sentenza. I Provveditori, “viste le leggi in materia di beni comunali disponenti si dell'Ill.mo Consiglio di X come dell'ecc. Senato...tuti tre concordi tagliano, cassano et annullano” lo strumento 8 febbraio 1532 perfezionato tra il comune, i padri di San Pietro ed i nobili consorti. E in conseguenza dichiarano che tutti i beni comunali della villa di Nuvolento descritti nella transazione e detenuti dai Rev.di Padri e nobili consorti, ritornino ad uso e godimento degli uomini del comune, nonché degli affittuali dei frati e dei nobili consorti che hanno e lavorano possessioni in detta villa.

Il monastero e Ludovico Soncini impugnano la sentenza avanti ai X, che ne autorizzano la sospensione per due mesi⁷². Il comune insiste per la conferma, sostenuto dall'avvocatura fiscale, ed il 22 maggio 1572 i X Savi, “lodano ed approvano” la decisione dei Provveditori alle rason vecchie.⁷³

Il comune non perde tempo e delibera in convicinia di procedere comunque al taglio dei boschi ed alla raccolta del fieno in campagna e campagnolo. Altrettanto rapida è la reazione del monastero che il 27 maggio⁷⁴,

⁶⁷ Nelle persone dei Provveditori alle rason vecchie. Andrea Memo, Geronimo Vendramin e Paolo Contarini.

⁶⁸ Processo, segnato con lett. A di 62 carte, scritte e non, che comincia “1492 26 luglio in Christi nomine amen in causa lite” e termina “Christi nomine die 29 novembris 1558”; processo segnato con lettera C di 8 carte scritte e non, che comincia “in nomine Dei eterni Nos Davit Contareno potestas” e terminante con “data in nostro Ducali palatio a di 2 Maii inditione prima 1558”; processo segnato alla lettera E di 16 carte, scritte e non, che principia all'18 ottobre 1570 e finisce “Jo. Ant. Pocopani”, processo segnato con lettera F di carte n. 18 scritte e non comincia con “*Christoforus Memo*” e finisce con “Brix. Die 24 septembris 1571”.

⁶⁹ Il Monastero, nel tentativo di provare un titolo eminente, produce due pergamene del 1284 e del 1383.

⁷⁰ Ms. Labieno Velutello.

⁷¹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. Sentenza 4 aprile 1571 dei Provveditori alle rason vecchie, che annulla la transazione del 1532.

⁷² Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 14 gennaio 1572, istanza di sospensione ai X Savi.

⁷³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Lettera Ducale 22 maggio 1571 che informa della decisione dei X Savi sull'appello della sentenza delle Rason Vecchie 4 aprile 1571.

⁷⁴ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 27 maggio 1572, mandato del Podestà di Brescia che proibisce al comune di Nuvolento il taglio dei boschi.

agendo “per rispetto dei lori fittuali ovvero abitatori beneficiati per detta sentenza” (quella del 4 aprile 1571), ottiene dal Podestà di Brescia⁷⁵ un precetto che vieta al comune ed agli uomini della Terra di Nuvolento di far legna e fieno nei beni comunali per lasciarli ad uso pascolo in comune con i fittavoli del monastero.⁷⁶

Il mandato è notificato il 28 maggio 1572 al comune, che il 31 maggio lo oppone, facendo citare il monastero ed i Soncini a comparire avanti ai Rettori. L'udienza di discussione⁷⁷ si tiene il seguente 19 giugno⁷⁸.

I frati di S. Pietro ed i consorti insistono per l'esecuzione del mandato, chiedendo che sia loro dato quanto gli spetta sulla base della sentenza dei Provveditori alle rason vecchie confermata dai X Savi; il procuratore del comune replica affermando che occorre dare senz'altro integrale esecuzione alla sentenza, ma non nel modo in cui la interpreta controparte, bensì secondo l'interpretazione che di essa avrebbero dato i Provveditori, a cui soli tale interpretazione spettava.

Il procuratore degli opposti eccepisce l'inammissibilità dell'allegazione ed afferma che l'esecuzione della sentenza spetta senz'altro ai Rettori di Brescia e che l'argomento avverso mira ad usurpare la giurisdizione rettorile per trasferire altrove la lite.

I Rettori decidono quindi che la sentenza delle rason vecchie vada eseguita integralmente e che a tal fine avrebbero disposto nel miglior modo.

Nelle more dell'opposizione, e segnatamente il 6 giugno, il comune, allegando il pericolo di perimento dei frutti, aveva ottenuto una sospensione del mandato limitatamente a quelli maturi e, di concerto con i coloni del monastero, aveva dato corso alla raccolta di fieno e legname.

Il monastero reagisce avviando un nuovo giudizio nel quale chiede l'accertamento dell'illegittimità delle modalità di divisione del legname e del fieno adottate dal comune, in quanto in violazione della sentenza del 4 aprile 1571. La prima udienza si tiene il 9 luglio 1573⁷⁹.

In estrema sintesi, il nocciolo della controversia si riduce alla discussione se, in base alla sentenza delle rason vecchie, il diritto dei coloni alla distribuzione dei frutti fosse diritto proprio, avendo perso il monastero qualsiasi diritto sui beni comuni (ed è la tesi del comune) o diritto accessorio al rapporto di colonato, esercitabile direttamente solo dal monastero, sebbene

⁷⁵ Marino Grimano, Podestà e vice Capitano.

⁷⁶ In caso di inadempimento era prevista pena di 100 ducati, da pagarsi alla Camera Fiscale e condanna alla galera per due anni.

⁷⁷ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 19 giugno 1572, udienza di discussione avanti ai Rettori sul mandato 27 maggio 1572.

⁷⁸ Avanti al Podestà Marino Grimani ed al Capitano Domenico Priuli.

⁷⁹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 9 luglio 1573, discussione davanti ai Rettori e decisione cautelare.

nell'interesse dei Coloni (ed è la tesi del monastero).

Dagli atti, peraltro, emerge la vera questione di fondo che giustificava il contenzioso.

Il comune pretendeva che gli utili derivanti dalla divisione dei beni comunali avrebbero dovuto ripartirsi (solo) tra coloro che sopportavano gli oneri, le fazioni e le angarie spettanti al Dominio, cui il comune era soggetto. Oneri sostenuti dai privati in comune e ripartiti secondo l'estimo dei beni dei cittadini o *super colonatus*. Nel caso di diretta attribuzione al monastero ed ai Soncini dei frutti spettanti ai loro coloni, l'utilità che era possibile trarre da quelli, non avrebbe concorso all'economia del comune, che, quindi, si sarebbe visto ingiustamente gravato.

All'esito della discussione, i Rettori, impregiudicati i diritti delle parti, determinano provvisoriamente le modalità di divisione della legna raccolta e da raccogliersi nell'anno corrente.⁸⁰

La sentenza definitiva, comunque, non tarda ad arrivare. Il 23 luglio 1573⁸¹, infatti, all'esito di altra audizione delle parti, i Rettori⁸² decidono che il fieno raccolto e da raccogliersi, come la legna tagliata e da tagliare nei beni comunali, spettino per la terza parte ai Reverendi Canonici ed ai cittadini consorti per i loro affittuari e lavoratori, e per i restanti due terzi al comune.

Il 20 ottobre 1573⁸³ il comune, insoddisfatto, appella avanti agli Auditori nuovi il capo della sentenza che dichiara di spettanza dei Canonici e dei nobili cittadini la terza parte dei frutti dei beni comunali. L'ufficio lagunare, il 27 ottobre, ordina quindi ai Rettori di Brescia di citare gli appellati a comparire avanti a loro nel termine di otto giorni dalla citazione, "interim nihil innovando sed omnia innovata restaurando". Il 2 dicembre, i Rettori danno atto dell'avvenuta citazione e trasmettono copia della sentenza e degli atti di causa agli Auditori nuovi⁸⁴.

Il monastero impiega a suo favore la sospensiva e, allegando il fatto che gli *homines* di Nuvolento continuano a raccogliere legna, il 3 dicembre 1573⁸⁵ ottiene dal Capitano il sequestro di quella ammassata, che viene affidata ad un custode presso cui dovrà stare in deposito "fino a ragione conosciuta". Al Console del comune è inoltre intimato di non tagliar, né far tagliare altra legna,

⁸⁰ Dovrà dividersi in tre parti, due delle quali di competenza del comune di Nuvolento e la terza di competenza dei coloni, affittuari e lavoratori dei canonici e consorti, che lavorano ed hanno beni in terra di Nuvolento. Le spese sostenute per la raccolta dei frutti, la loro custodia e divisione si sarebbero divise *pro rata* di 2/3 in capo al comune ed 1/3 in capo ai coloni.

⁸¹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 23 luglio 1573. Sentenza rettorile che ordina la divisione.

⁸² Marco Marini, Podestà e Gabriele Emo, Capitano.

⁸³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. Allegazione 27 gennaio 1574 per il comune di Nuvolento.

⁸⁴ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 2 dicembre 1573. Trasmissione degli atti dai Rettori agli uditori nuovi e citazione di monastero e consorti.

⁸⁵ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 3 dicembre 1573, sequestro.

sotto pena di 50 scudi.

Il comune decide di muoversi su due fronti. Da un lato, notizia del precetto gli Auditori i quali, mediante Avogadore del Comun, chiedono ai Rettori di Brescia la trasmissione degli atti e la citazione davanti a loro dei rappresentanti del comune⁸⁶; dall'altro impugna il provvedimento avanti ai rappresentanti di Venezia sul territorio, al cui cospetto le parti compaiono il 27 gennaio 1574⁸⁷.

Sintetizzando la lunghissima discussione⁸⁸, il comune afferma, in via preliminare, che frati e consorti erano privi legittimazione a contraddire, poiché le sentenze pronunciate avevano tolto loro qualsiasi diritto sui beni comunali e che, dunque, il mandato interdittivo avrebbe dovuto essere annullato, con rifusione delle spese. Aggiunge che gli opposti agivano in malafede, poiché la divisione della legna era stata fatta lecitamente, sulla base di uno strumento tra il comune, il monastero ed i consorti e comunque in conformità delle sentenze rettorili del 9 luglio e del 23 luglio 1573. La divisione dei frutti, peraltro, era avvenuta equamente, nel rispetto la sentenza delle rason vecchie. I consoli del comune rilevavano inoltre che se, da un lato, ripugnava alla carità cristiana non dividere la legna raccolta e lasciarla marcire, dall'altro, che i frutti dei beni potevano e dovevano dividersi era attestato dalla prassi di tutto il territorio bresciano concessa da tempo immemorabile dall'Ill.mo Ducale Dominio. Quanto al fatto che all'interposizione d'appello conseguisse il divieto di mutar qualsiasi cosa, il comune rilevava che il gravame riguardava solo il capo della sentenza in cui era determinata una parte spettante al monastero in contrasto con le decisioni dei Provveditori alle rason vecchie, confermate dai X Savi.

Canonici e consorti, dal canto loro, insistono per la conferma dei *precepta* e per la comminazione agli uomini di Nuvolento delle pene in essi previste. In particolare, gli opposti, sul presupposto che la sentenza, sulla cui interpretazione si verteva, affermava che i beni comunali dovevano “ex perpetuo remanere ad usum et godimentum” degli uomini del comune di Nuvolento e dei fittavoli ed abitatori di Monastero e consorti, allegavano che l'unico modo di rispettare “verba e mens” delle decisioni sarebbe stato vietare al comune di provvedere da sé alla raccolta ed alla divisione dei frutti.

Nella prospettazione degli opposti, al comune non era lecito procedere alla divisione di proprio imperio, poiché i beni da cui i frutti erano tratti non gli appartenevano, ma erano di diritto dell'Ill.mo Ducale Dominio. E perciò, al

⁸⁶ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 10 dicembre 1573, lettera ai rettori di Francesco Pisani, avogadore di Comun; 20 dicembre 1573, produzione del comune di Nuvolento.

⁸⁷ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 27 gennaio 1574, contraddittorio tra monastero e comune e sentenza.

⁸⁸ Articolata secondo lo schema allegazione-replica, fino alla triplica.

solo Potestà sarebbe spettata la facoltà di eseguire la sentenza 4.4.1571, precisando il modo in cui la divisione della legna matura avrebbe dovuto farsi. Né le divisioni compiute avrebbero potuto considerarsi legittimate dalle sentenze che i Rettori hanno emesso in via provvisoria, mentre le parti litigavano, solo per non far perire i frutti maturati. Anche tali sentenze, infatti, erano state impugnate dal comune che, dunque, nulla poteva innovare in pendenza dell'appello; né poteva conseguire benefici in forza di sentenze da lui stesso appellate. Ancora, gli opposti affermavano che il loro interesse ad intervenire *proprio nomine* in sede di divisione era fondato, da un lato, sul dovere di garantire che i loro fittavoli e coloni non venissero defraudati dal comune della porzione di frutti loro spettante e che fosse assicurata la conservazione perpetua dell'uso e godimento dei predetti beni; dall'altro, dall'esigenza di evitare che gli stessi coloni non colludessero con gli uomini del comune in frode al Monastero e consorti.

Esaurita la discussione, il podestà decide che della divisione dei frutti dei beni comunali (fieno e legna), avrebbero dovuto occuparsi ogni anno gli agenti del comune. Quanto raccolto avrebbe dovuto da loro essere diviso in tre parti, una delle quali da assegnare ai Rev.di canonici, Soncini e litisconsorti per interesse dei loro coloni e fittavoli, con facoltà di farli cogliere direttamente a questi⁸⁹. La divisione già fatta era confermata, salvo diritto alla restituzione in caso di lesione al dettato criterio.

Il monastero non si appaga del risultato e teme che i frutti raccolti non vengano distribuiti come stabilito dal Capitano. Il comune, del resto, continua a far legna ed i suoi *homines*, il 29 gennaio, proprio durante le operazioni di taglio, sono raggiunti dall'ennesimo precetto capitaneale interdittivo “fino a ragion conosciuta”.

Il comune impugna anche questo comando e, il 13 febbraio 1574, richiede la citazione di Monastero e consorti avanti al Capitano⁹⁰. Il 19 febbraio si tiene udienza in contraddittorio da cui emerge che il comune ha diviso il legname raccolto ledendo la quota di spettanza delle controparti. Il rettore ordina che venga consegnata loro entro otto giorni e statuisce che per il futuro gli agenti del comune potranno procedere al taglio solo se il giorno prima, alla fine della messa, faranno rendere noto dal curato della villa le parti da assegnare a ciascuno.

Il comune non ottempera e continua il taglio, sicché il 23 febbraio viene colpito da ulteriore ordine inibitorio. Le pene comminate per l'inottemperanza passano dalle quelle pecuniarie alle corporali e di bando; tutto il legname già

⁸⁹ Praticamente, i beni comuni avrebbero dovuto dividersi in tre capitelli, con assegnazione di uno (da variare di anno in anno) a monastero e consorti.

⁹⁰ La citazione è fatta per la sera stessa, le parti compaiono e l'udienza è rinviata al 23 febbraio 1574.

raccolto viene sequestrato.⁹¹

L'inasprimento delle minacce sortisce qualche effetto poiché, quantomeno, il console del comune promette agli ufficiali del Capitano che la legna che si trova sul monte non sarà toccata.

Il 29 aprile 1574⁹², nondimeno, ritroviamo i rappresentanti del monastero, dei Soncini e consorti, questa volta affiancati da alcuni dei loro lavoratori e coloni, ad affermare che il comune non adempirebbe alla sentenza e quindi a chiederne l'esecuzione coattiva.

Il Capitano ordina al comune di osservare quanto disposto nella sentenza, sotto pena di cento ducati da pagarsi in favore della camera fiscale.

Nonostante il reiterato intervento dei rettori e la definizione giuridica della controversia nei più minuti dettagli, la tensione tra le parti resta altissima. In spregio alle sanzioni minacciate, l'obbligazione di *facere* posta in capo al comune non viene adempiuta.

Il 26 febbraio 1575⁹³, il nuovo Capitano di Brescia, Leonardo Contareno, decide di affrontare la questione con diverso approccio. “Pro sedandum et evitandibus litibus” tra il comune e gli uomini di Nuvolento ed il monastero di S. Pietro in Oliveto e consorti, il Rettore ordina che il comune riunisca “totum consilium, totamquae viciniam dicte terrae nec non omnes colonos” in modo che tutti, tanto gli originari del comune, che i coloni “percipiat quid, et quantum fieri potest pro sedandis et evitandis litibus”.

Il Capitano dispone inoltre che la deliberazione assunta in tale convicinia non potrà essere annullata neppure ricorrendo alla sua autorità, soprattutto qualora fosse approvata all'unanimità e quindi con il consenso tanto degli originari quanto dei coloni “estranei”.

Il Rettore applica, *mutatis mutandis*, una prassi consolidata negli statuti cittadini⁹⁴ che, in caso di controversia tra soggetti legati da vincoli familiari od associativi, gli attribuiva la facoltà di “compellere ispos litigantes”, con ogni mezzo lecito, a definire la questione transattivamente.

La rimessione alla vicinia “allargata”⁹⁵ della definizione di una controversia alla quale l'autorità superiore, con gli strumenti giuridici suoi propri, non aveva saputo dare una soluzione soddisfacente, è esemplare del pluralismo giuridico tipico dell'esperienza del diritto comune.

Il Rettore autorizza quindi, formalmente, l'organizzazione della convicinia

⁹¹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Ingiunzione al comune di non tagliar la legna 29 gennaio 1574 e 23 febbraio 1574.

⁹² Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 29 aprile 1574, precetto.

⁹³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 26.2.1575. Provvedimento del Capitano Leonardo Contareno.

⁹⁴ Cfr. *Statuta civilia*, cap. CCXIX. *De compromissis fiendis inter coniunctos vel singulares personas cum communi vel universitate*, in *Statuta civitatis Brixiae*, cit.

⁹⁵ Ordinariamente, la convicinia era composta dai soli capifamiglia tenuti “ad onera et factiones” con il comune.

ed incarica un ufficiale del suo seguito di assicurare che vi partecipino tutti i vicini e tutti i coloni, tanto del monastero che dei Soncini e degli altri cittadini che abbiano possessioni nella terra di Nuvolento, sotto pena di 50 scudi.

I termini della composizione, probabilmente, erano stati preparati in anticipo, poiché già il giorno seguente, domenica 27 febbraio 1575, la “universalis et generalis vicinia” del comune e degli uomini della Terra di Nuvolento⁹⁶ si riunisce per risolvere le liti pendenti.

Viene proposta mozione in base alla quale delle entrate ricavabili dai beni comunali avrebbero beneficiato sia gli originari che gli “estranei” residenti. Se ne sarebbero fatte tre parti, una da imputare pariteticamente all'estimo di ciascuna persona, l'altra alle teste e l'ultima “alle anime”. Correlativamente ciascuna persona avrebbe dovuto concorrere al pagamento delle *angarie* in proporzione ad estimo e teste.

In tal modo, tanto gli originari del comune come i massari del monastero, dei nobili Soncini e dei loro consorti, avrebbero goduto egualmente e proporzionalmente delle entrate, ma avrebbero concorso proporzionalmente al pagamento delle angarie e gravezze sugli estimi e le teste.

La mozione era approvata⁹⁷ con 46 voti favorevoli e 2 contrari.

L'equilibrio raggiunto, comunque era destinato a durare molto poco.

Già nell'aprile del 1575, infatti, monastero e consorti riprenderanno le ostilità, lamentando che il taglio e l'asportazione di legna nei boschi comunali avveniva *contra res indicata*⁹⁸. Viene dunque spiccato l'ennesimo precetto inibitorio nei confronti del comune, che viene diffidato dal tagliar legna nei beni comunali contenziosi e dallo spostar la tagliata, sotto pena di 100 ducati e carcere di 6 mesi.

Il precetto è opposto dal comune, che il 22 aprile allega l'intesa raggiunta in sede di convicinia, ma il precetto è comunque confermato.

Non pago, il monastero si rivolge direttamene al Consiglio di X⁹⁹ lamentando che alla sentenza 4 aprile 1571 dei Provveditori alle rason vecchie, da loro “laudata” il 22 maggio 1572, non è stata data ancora esecuzione, poiché i Rettori attendono l'esito dell'appello interposto dal comune avanti gli Auditori nuovi.

Il 26 aprile 1575¹⁰⁰, i X Savi del senato, affermando la propria esclusiva competenza quale giudice d'appello per i processi in materia di beni comunali

⁹⁶ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 27 febbraio 1575, vicinia del comune di Nuvolento.

⁹⁷ Svolta mediante ballottazione.

⁹⁸ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 21-23 aprile 1575, verbale di comparizione avanti ai Rettori dei rappresentanti del monastero (e consorti) e del comune; mandato penale verso il comune.

⁹⁹ Sull'origine e le funzioni del Consiglio di X, cfr. M. Ferro, *Consiglio di X*, in *Dizionario del diritto comune e Veneto*, I, Venezia 1845, pp. 286-290.

¹⁰⁰ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. Comunicazione del Presidente del consiglio del X ai Rettori.

giusta la legge 28 giugno 1557, ordinano ai Rettori che non vogliano permettere che gli appelli del comune impediscano l'esecuzione della sentenza del 1572 e la facciano eseguire nonostante qualsiasi lettera contraria di altro magistrato.

Il 28 aprile 1575, il comune appella il precetto del 21 aprile formulando istanza di sospensione e ritrattazione avanti gli Auditori nuovi che, nel maggio 1575¹⁰¹, ordinano ai Rettori di Brescia di sospendere l'esecuzione.

I Rettori non ottemperano ed ordinano il pignoramento di alcuni animali degli *homines* in favore della camera dei pignoramenti di Brescia.

Il conflitto giurisdizionale si esacerba e gli Auditori¹⁰², con lettere del 16¹⁰³ e 19 maggio, invitano Podestà e Capitano all'obbedienza, ordinando loro di restituire gli animali al comune; aggiungono che non è lecito ai Rettori ignorare il parere dei loro superiori e che se non sospenderanno l'ordine ed il pignoramento saranno sanzionati con pena di duecento ducati, autorizzata dal Consiglio dei X (sic!).

Il comune impugna anche le lettere del 26 aprile e, previe le citazioni di rito¹⁰⁴, le parti ed i loro avvocati sono ascoltate in contraddittorio dal Consiglio di X il 23 giugno¹⁰⁵. Le lettere vengono confermate da un collegio non unanime.

Nel luglio del 1575, il comune chiede autorizzazione ai Rettori di tagliare l'erba nella campagna già matura, ma questi, vista l'opposizione del monastero (che pretende che essa resti ad uso pascolo sulla base della sentenza delle Rason Vecchie e dalla parte del Senato del 1557), negano il permesso.¹⁰⁶ Ne deriva una nuova e complessa serie in impugnazioni che porteranno di nuovo la contesa tra le parti avanti ai X Savi¹⁰⁷. Costituisce però una novità

¹⁰¹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 2 maggio 1575. Citazione del comune avanti gli auditori nuovi.

¹⁰² Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 19 maggio 1575. Comunicazione degli Auditori Nuovi ai Rettori di Brescia.

¹⁰³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 16 maggio 1575. Comunicazione degli Auditori Nuovi ai Rettori di Brescia.

¹⁰⁴ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 7 giugno 1575. Comunicazione dei Presidenti del X Savi ai Rettori di Brescia prodotta dal comune l'11 giugno; 13 giugno 1575. I X Savi ordinano ai Rettori di Brescia la citazione del monastero.

¹⁰⁵ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 23 giugno 1575- Comunicazione dei X ai Rettori di Brescia.

¹⁰⁶ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 12 luglio 1575 – Decisione dei Rettori di Brescia sull'istanza del comune di Nuvolento di segar fieno maturo. Copia anche in ASV. FV II, 805, lett. C.

¹⁰⁷ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 18 luglio 1575, il comune di Nuvolento consegna ai Rettori la lettera 21 luglio 1575 di Francesco Pisani; 25 luglio 1575, Deposito ai Rettori delle lettere di Francesco Pisani e citazione del comune davanti gli Avogadori; 26 luglio 1575, Lettera del Consiglio de X Savi ai Rettori di Brescia (ricevuta il 6 agosto 1575); 26 luglio 1575, decreto dei Rettori di Brescia; 4 agosto 1575, lettera ai Rettori da Francesco Pisani, Avvocator del comun di Venezia, per i X Savi; 8 agosto 1575, notifica al comune della citazione a comparire avanti i X; 26 agosto 1575, notifica al comune della citazione a comparire avanti i X; 18 settembre 1575, verbale d'udienza dei X; 18 settembre 1575, comunicazione dei X ai Rettori di Brescia.

l'intervento attivo nella vicenda dell'Avogaria di Comun¹⁰⁸, magistratura posta a presidio del rispetto della legge e della legalità costituzionale¹⁰⁹ che, orientata verso le posizioni del monastero, verrà richiamata all'ordine dai X Savi per l'abuso del potere di sospendere l'esecuzione delle sentenze¹¹⁰.

Il comune, le cui difese¹¹¹ non avevano mai assunto gli accenti patetici propri delle suppliche, comincia a presentarsi quale "povero" ente ingiustamente vessato dalla (pre)potenza dell'istituzione monastica e dei nobili bresciani. Soggetti, questi ultimi, che essendosi visti tolto il godimento dei beni comunali dalle sentenze del 1571-72, cercavano "con tutta la loro forza" di privarne anche gli *homines* del comune, giungendo al punto di lasciarli perire mediante molestie legali; e ciò sebbene "sappiano e vedano con i propri occhi" che gli uomini di Nuvolento ed i massari e lavoratori delle loro possessioni sono ormai "ridotti a concordia e fraterno amore godendo i beni comunali fraternamente in pace".

Il monastero, dal canto suo¹¹², insiste nell'affermare che sua sola intenzione era proteggere l'interesse dei propri affittuali e lavoratori ai quali il comune cercava di recare pregiudizio con "istrumenti ed accordi fraudolenti"¹¹³.

Nonostante la concessione di alcune provvisorie licenze di taglio di legna e

¹⁰⁸ Sulla funzione e l'importanza di questo ufficio, C. Setti, *L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello*, in *Diritto della regione*, I, 2009, pp. 143-171; Eed, *La terza parte a Venezia: l'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)*, in *Acta Histriae*, 22,2014, 1, pp. 127-144; M. Manzatto, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Commun*, in C. Povolo (cur.), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007, pp. 109-154; G. Cozzi, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in A. Tagliaferri (cur.), *Atti del convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori..."*, Milano 1980, pp. 547-557.

¹⁰⁹ cfr. C. Passarella, *Interessi di parte*, cit. p. 6s.

¹¹⁰ Il Consiglio di X comunica ai Rettori di Brescia che per l'autorità Ducale ed il vigore della legge gli Avvocatori di Comun, così uniti come separati, non possono sospendere qualsivoglia causa per più di sette mesi sotto pena di nullità. Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 26 luglio 1575, lettera del Consiglio de X Savi ai Rettori di Brescia (ricevuta il 6 agosto 1575).

La tendenza degli Avogadori ad estendere il proprio ambito di intervento era peraltro attestata dalle stesse parti emesse dal Senato contro la stessa. Cfr., ad esempio, *Parte presa adi 29. settembre 1468. nel Maggior Confegio contra l'Officio delli Avvogadori di Comun*, riprodotta in *Statutorum magnificae civitatis Paduae, cit.*, pp. 456s.

¹¹¹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 26 luglio 1575, produzione del comune Nuvolento ai Rettori di Brescia.

¹¹² Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 27 luglio 1575, produzione del monastero e consorti ai Rettori di Brescia.

¹¹³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 4 settembre 1575 – Dichiarazione dei massari e lavoratori del monastero. In tale atto, troppo aderente alle difese del monastero per non essere predisposto *ad hoc* da questo, i massari e lavoratori manifestano il loro diritto all'uso e godimento di beni comunali giacenti in terre di Nuvolento e concordemente affermano che la loro volontà fu sempre quella di partecipare a tal uso e godimento come massari ovvero lavoratori dei Reverendi padri di S. Pietro in Oliveto. Stando alla dichiarazione, gli *homines* del comune avrebbero ottenuto la rinuncia di alcuni coloni alla partecipazione ai frutti dei beni comuni minacciandoli "di gran brighe e gravezze ben maggiori dell'emolumento di essi beni".

fieno¹¹⁴, la suprema magistratura veneziana conferma il rigetto delle opposizioni del comune.

L'infinità dei processi logora la tenacia delle parti ed il 4 marzo 1577, tra il comune, il monastero, i consorti e loro lavoratori viene sottoscritto un accordo che ne prevede l'abbandono, con riassegnazione indiretta di 1/3 dei frutti ai coloni, a fronte del pagamento al comune, da parte loro, di una somma *pro capite* da impiegare per lavori irrigui di utilità generale.¹¹⁵

Il comune sembra rispettare l'intesa, ma a circa un anno di distanza l'iniziativa spontanea di alcuni privati riattiva il meccanismo dei *precepta* inibitori del taglio di legna.¹¹⁶

Il comune interrompe le regolari divisioni e subisce azioni esecutive¹¹⁷.

Nel giugno del 1580, il monastero introduce nell'interesse di alcuni dei propri coloni l'ennesima procedura contenziosa che, giusta la rinnovata resistenza dei consoli del comune, verrà definita solo con l'intervento dei X Savi¹¹⁸.

Anche questa lite trova causa nell'esclusione di tre malghesi del monastero dal godimento dei frutti delle campagne comunali; ma ha la peculiarità che gli esclusi erano cittadini bresciani, beneficiati dai privilegi che il loro *status* comportava dal punto di vista estimale¹¹⁹.

¹¹⁴ 28 ottobre 1576.

¹¹⁵ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. A. 4 marzo 1577, accordo transattivo tra il comune, il monastero, i consorti ed i loro lavoratori.

¹¹⁶ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 11 aprile 1578, mandato del Podestà di Brescia che inibisce il taglio della legna.

¹¹⁷ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 30 luglio 1579, ordine del Capitano Francesco Doudo circa il fitto del campagnolo di Nuvolento; 4 gennaio 1580, ordine di citazione del Capitano Aloysio Georgio a Giovanni Antonio di Fai.

¹¹⁸ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 6 giugno 1580, ricorso del monastero ai Capitano di Brescia.

¹¹⁹ A grandi linee, gli strumenti di tassazione adottati dalla Serenissima nel corso del '500 si dividevano in dazi e gravezze. I primi, imposte riscosse in ambito urbano a nome della Repubblica di Venezia, gestite solitamente tramite appalto e di competenza della Città, incidono sul contado solo in via indiretta; le gravezze, invece, erano oneri diretti ripartiti secondo criteri di ricchezza o su base paritaria per ogni persona o capofamiglia ed erano oggetto di co-gestione da parte dei sudditi nella distribuzione e nella riscossione. La ripartizione, in particolare, avveniva sulla base dell'estimo: procedimento fiscale che attraverso la stima e descrizione dei beni serviva ad accertare l'entità delle ricchezze di una persona o di una comunità, così da stabilire una sua adeguata quota di spesa nel pagamento di una determinata imposizione fiscale. I contribuenti erano infatti divisi in liste separate (Magnifica Città, Spettabile Territorio, Reverendissimo Clero) con la ricchezza imponibile dei componenti di ciascuno di questi corpi allibrata secondo la condizione del suo possessore, anziché secondo la sua collocazione. Il che significava, da un punto di vista tecnico, che molti campi del bresciano erano esclusi dagli estimi rurali perché non intestati a distrettuali; e, da un punto di vista politico ed economico comportava che la redazione dell'estimo divenisse oggetto di infinite controversie; pur nell'apparente oggettività, infatti, gli estimi, lasciati, come si diceva, alla cogestione dei corpi, divenivano luogo di perenne conflitto tra città e contado esprimendo i reciproci rapporti di forza traduentisi nell'attribuzione al più debole di un maggior carico fiscale. Cfr. M. Knapton, *L'organizzazione fiscale di base nello stato veneziano: estimi e obblighi fiscali a Lisiera fra '500 e '600* in C.

Il 6 giugno 1580, il monastero, nell'interesse dei propri coloni e lavoratori, beneficiati in forza dei soliti titoli¹²⁰, si rivolge ai Rettori esponendo l'accaduto e chiedendo tutela mediante precetto.

Il capitano di Brescia ingiunge quindi al comune ed agli uomini di Nuvolento di cessare le molestie e di permettere ai tre coloni l'uso ed il godimento dei beni comunali, sotto pena di cento ducati per ciascun disobbediente e da applicarsi alla camera fiscale di Brescia, salvo ogni danno, interesse e spesa derivante dalla causa.

Il mandato è notificato al comune l'8 giugno 1580 che, *more solito*, lo impugna citando a comparire gli istanti.

L'interesse a resistere degli uomini di Nuvolento era tanto più forte, in quanto il diritto del partecipante ai gravami al godimento dei beni, proprio in virtù di tale relazione, era stato formalmente dichiarato nel 1578 da una sentenza dei Rettori¹²¹. E se, dunque, chi sosteneva oneri e fazioni con il comune aveva diritto ad una porzione dei beni "comuni e comunali", era inammissibile che la correlazione non funzionasse anche all'inverso.

Il processo si svolge mediante scambio di difese scritte ed audizione delle parti in contraddittorio¹²².

Per la difesa degli *homines* di Nuvolento, Domenico detto Sponziola, Gio Maria, suo nipote, e Viviano Faustini, malghesi dei Canonici, non avevano alcun titolo a godere delle entrate dei beni comunali, poiché – in quanto cittadini bresciani iscritti nell'estimo cittadino - non sostenevano alcuna delle "fazioni e carichi, così del Principe, come del Territorio della quadra del comune ed altri" che invece gravavano sugli uomini della villa. Ammettere il contrario significava frustrare la *ratio* stessa sulla quale riposava la decisione del Dominio di lasciare ai comuni il godimento dei beni di "Sua serenità": sostenere gli oneri fiscali ai tempi debiti.

Quale segno della buona fede con cui il comune aveva resistito, manifestava la propria volontà di abbandonare l'opposizione e far partecipare gli opposti al godimento proporzionale dei beni, qualora quelli si fossero obbligati a concorrere al pagamento dei gravami.

Monastero e malghesi affermavano che la questione "fiscale" era inconferente, né poteva essere dedotta nel pendente giudizio, poiché il diritto di partecipare ai frutti era connesso al mero fatto di essere lavoratori delle terre

Povolo, (cur.), *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture, congiunture, episodi*, II, Lisiera 1981, pp. 384 ss.

¹²⁰ Ossia, la sentenza podestarile 26 Luglio 1492, la sentenza delle R.V. del 4 aprile 1571 ed il *laudo* dei X Savi del 22 maggio 1572.

¹²¹ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 5 agosto 1578, sentenza dei rettori in favore dei coloni

¹²² Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 2 luglio 1580, allegazione del comune; 8 luglio 1580, allegazione del monastero e coloni. Diversamente dagli altri procedimenti esaminati in questa sede i lavoratori intervengono anche in proprio, assistiti da proprio difensore.

dei frati site in Nuvolento. Pur non aderendo alla proposta transattiva, gli opposti ne formulano altra che prevede il concorso dei loro malghesi ai gravami del comune.

Con sentenza 13 agosto 1580¹²³, il capitano Alvise Zorzi revoca il precetto opposto dal comune, limitando l'efficacia dell'ingiunzione già concessa al tempo in cui i lavoratori del monastero avessero effettivamente lavorato i terreni di Nuvolento, ma precisando che ciò non dovesse arrecare pregiudizio ai privilegi di cui quelli godevano in quanto cittadini bresciani e che, in particolare i loro beni allibrati con la Città di Brescia non avrebbero dovuto essere aggravati in alcun modo.

Il monastero, nell'interesse dei suoi coloni e lavoratori, appella la sentenza avanti ai X Savi¹²⁴, i quali, il 15 gennaio 1581, in contumacia del comune, la annullano.

Sul presupposto che il “taglio” operato dai X fosse idoneo a riportare al pristino vigore il mandato 6 giugno 1580, i frati ne chiedono ai Rettori piena esecuzione.

Sentite le parti in contraddittorio, il 13 febbraio 1582, il Capitano Antonio Thempulo emette sentenza.¹²⁵

In ordine al rito, il Rettore rileva che l'annullamento da parte dei X della sentenza emessa all'esito dell'opposizione investiva anche l'originario mandato che, dunque, non si poteva più dedurre in controversia¹²⁶. Durante la trattazione, comunque, il comune dichiara la sua disponibilità ad accettare la composizione proposta dai coloni in occasione della richiesta del mandato del 6 giugno.

Prendendo atto delle dichiarazioni delle parti, il Capitano sentenzia quindi che

li suddetti coloni possano goder ed usufruir dei beni comunali a rata e porzione per il colonato mentre lavoreranno le possessioni di essi Reverendi Padri, essendo però obbligati a pagare e contribuire come fanno gli altri coloni a tutte le gravezze richieste della Serenissima Signoria a rata e porzione del detto suo colonato solamente, eccettuate le gravezze ed angherie imposte a benefico, difesa e

¹²³ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 13 agosto 1580, sentenza Capitaneale.

¹²⁴ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 24 agosto 1580, appello di monastero e consorti contro la sentenza capitaneale 13 agosto 1580; ASV. FV II, 805, lett. A. 19 dicembre 1580, ordine dei X (ad istanza del Monastero e consorti) al Podestà di Brescia di inviare la sentenza 13.8.1580 e citare il comune. 28 febbraio 1581, Ordine dei X al Podestà di Brescia (ad istanza del Monastero) di inviare la sentenza 13.8.1580 e citare a Venezia il comune di Nuvolento. 12 giugno 1581, Ordine dei X al Podestà di Brescia (ad istanza del Monastero) di inviare la sentenza 13.8.1580 e citare a Venezia il comune di Nuvolento.

¹²⁵ Cfr. ASV. FV II, 805, lett. C. 13 febbraio 1582- Sentenza del Capitano Antonio Thempulo.

¹²⁶ “poiché per l'autorità di quell'Ecc.mo Tribunale le giudicature fatte così di taglio, come di laudo, fanno legge e devono essere eseguite non ritornando le parti in pristino, come negli altri consigli e per troncar anche ogni materia di litigare”. Cfr., *ivi*.

conservazione dei beni propri di esso comune dalli quali detti coloni siano e si intendano liberati assolvendoli da ciò espressamente.

Così, nelle carte esaminate, termina un secolo di liti tra il comune e gli uomini di Nuvolento, il monastero di S. Pietro in Oliveto, la famiglia Soncini, gli altri loro consorti ed i rispettivi fittavoli e lavoratori. La plurisecolare contesa, però, non finirà con il '500. A partire dal 1604 sarà avviata, su impulso dei frati, altra parentesi processuale inerente (ancora) le modalità di divisione dei frutti.¹²⁷

3. Conclusioni

La ricostruzione del secolo di controversie tra gli *homines* di Nuvolento, il monastero di S. Pietro ed i consorti, consente di effettuare alcune riflessioni conclusive circa la percezione che le parti avevano dei diritti di godimento sui beni contesi, sugli interessi sottesi alle loro rivendicazioni e sulle dinamiche sociali entro le quali quegli interessi prendevano forma.

Nella prima fase dei processi, che si apre con *l'actio spoli* promossa dal monastero nel 1492 e termina con composizione transattiva del 1532, le allegazioni delle parti danno poco spazio alla discussione sulla natura "comunale" o "comune"¹²⁸ dei beni il cui godimento era conteso, né accennano esplicitamente ad infeudazioni o concessioni. Solo le autorità giudiziarie veneziane superiori¹²⁹, per intuibili ragioni politiche¹³⁰, qualificheranno sempre e senz'altro i *bona* come "comunalia".

La strategia difensiva è sempre concentrata sull'allegazione del possesso, più o meno esclusivo, *ab immemorabili*; con decisa declinazione della consuetudine come qualcosa d'altro rispetto ad una servitù usucapita e quindi oggetto di diversa (ed in genere subordinata) domanda¹³¹.

È vero che quelli esaminati sono per lo più giudizi possessori; ma stupisce

¹²⁷ Cfr. ASV, FV II, 805, lett. C. 7 gennaio 1604, istanza di Monastero, Soncini e consorti ai Rettori di Brescia.

¹²⁸ In ordine alla distinzione giuridica tra beni comuni, comunali e usi civici in età medievale e moderna, cfr. A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"*, cit., pp. 16-23.

¹²⁹ Non così i Rettori, i quali, nei casi più ricorrenti, si limitano a parlare di beni siti in terra di Nuvolento od a qualificarli toponomasticamente; e quando li aggettivano impiegano indifferentemente, con riferimento ai beni contesi, il termine comuni e comunali.

¹³⁰ Fin dal subentro ai Visconti, la Repubblica di Venezia aveva affermato il suo pieno dominio su tutti i beni dei comunali della Terraferma, in quanto appartenenti alla sua signoria. Cfr. Parte 29 dicembre 1570 del Consiglio di X con la Zonta, in ASV, FV II, 92 g f. 102.

¹³¹ La cui dignità di fonte è ben attestata anche per l'età moderna. Cfr. R. Garré, *Consuetudo. Das Gewohnheitsrecht in der Rechtsquellen- und Methodenlehre des späten Ius commune in Italien (16.-18. Jahrhundert)*, Frankfurt am Main 2005.

lo scarso rilievo che tutte le parti, pur diffondendosi nel contraddittorio, attribuiscono alle allegazioni petitorie *ad colorandum*. A di là delle generali negazioni, comprensibili nella dialettica processuale, dagli atti traspaiono la convinzione circa l'irrilevanza di un (eventuale) primigenio dominio eminente e l'indiscutibilità della vocazione alla fruizione collettiva dei beni contesi. Ciò che ogni parte si sforza di provare è l'antichità di atti d'interversione del compossesso, che ne giustificano uno esclusivo.

Ma anche quando una parte vi riesce, la pronuncia giudiziale che la reintegra nel possesso non la soddisfa in pieno, poiché non manca di far salve le legittime consuetudini che ne corrodono l'esclusività.

Ruolo non secondario, comunque, hanno i rapporti di forza, che si impongono a sentenze che non riescono ad imporsi ad essi; solo ne attutiscono l'urto ed evitano l'*escalation* della violenza.

La realtà sottesa al contenzioso, peraltro, era tutt'altra cosa rispetto al *cliché* del potente monastero che vessa i poveri abitanti di un comune rurale, la cui sopravvivenza dipende dai frutti dei beni comuni.

Alcuni degli uomini di Nuvolento, appartenenti a quelle famiglie che rivestivano a rotazione cariche pubbliche nel comune¹³², dalla metà del XIV secolo, avevano in effetti ridotto a coltura e godevano privatamente¹³³ molti dei terreni che erano (stati) parte dei beni comuni. Attribuzione che frustrava tanto il diritto degli altri "antichi originari" del comune, quanto quello dei Frati di San Pietro, le cui proteste erano probabilmente alla base della violenta privazione del loro godimento anche delle aree boschive. Non a caso, la transazione che nel 1532 definisce la prima serie di processi, di fatto scorporando dall'*asset* dei beni comuni quelli usurpati, compone soprattutto questi interessi.

La seconda fase di processi, si apre con la parte del 1557 e termina con la *convicina* del 27 febbraio 1575.

L'introduzione (*rectius*: la ripubblicazione) dell'*ordine contra li possessori de i beni comunali* del 28 giugno 1557, segna una netta cesura con il passato.

La politica legislativa adottata della Serenissima, infatti, mirava non solo, e non tanto, all'intento paternalistico di assicurare che detti beni "debbero da tutti gli uomini del Comun esser ugualmente goduti", ma piuttosto, da un lato, ad impedire l'usurpazione, da parte degli amministratori comunali, di un patrimonio sul quale comunque Venezia rivendicava un dominio eminente, dall'altro, per ragioni d'ordine pubblico. Spesso l'usurpazione dei beni comuni, fattuale o titolata che fosse, si traduceva in azioni violente ed effetti analoghi

¹³² L'influenza di tali famiglie era probabilmente riconducibile al ruolo di scutiferi del monastero rivestito dai loro avi nel XII secolo. Cfr. ASV, FV I, 3018, 3019, 3020. Sugli scutiferi dell'abate del monastero di San Pietro in monte ursino, cfr. F. Menant, *Lombardia Feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1994 pp. 284-287.

¹³³ Quali livellari del comune.

aveva l'esclusione dei "forestieri" residenti, ad opera degli "originari", dal godimento dei beni comuni.

In tal senso è significativo come lo sforzo rettorile di rimettere su un piano sostanzialmente transattivo, seppur nel contesto formale di una convicinia allargata, la sistemazione degli interessi delle parti, venga poi nei fatti frustrato dalle decisioni dei vertici giudiziari della repubblica.

Per quanto concerne la percezione della natura dei beni contesi, è interessante rilevare come successivamente all'avvio dei processi che porteranno al "taglio" della transazione del 1532, negli atti si farà sempre e solo ricorso al termine "beni comunali". La forma calata dall'alto condiziona quindi l'interpretazione dei fenomeni e costringe una realtà in parte difforme entro i propri schemi.

L'ultima serie di processi, che si svolgono dal 1575 al 1582, evidenzia la frequenza dei conflitti giurisdizionali tra gli organi della Serenissima ed i relativi riverberi in termini di effettività della giustizia; palesa inoltre la difficoltà ed a volte l'imbarazzo dei Rettori nel dare concreta attuazione alle proprie sentenze¹³⁴. Soprattutto, però, consente di registrare un mutamento nelle finalità cui è asservito il contenzioso sul godimento dei beni comuni.

La concessione dell'accesso alle utilità di tali beni ai residenti non tenuti a sopportare le "gravezze" del comune, viene utilizzato per soddisfare, nei i rapporti tra "originari" e "forestieri", esigenze di giustizia commutativa e, su di un piano più generale, quale strumento indiretto di perequazione fiscale per attenuare l'ingiustizia di un sistema estimale sbilanciato in favore della Città.

Le provvisorie acquisizioni di cui si è discusso, suggeriscono l'opportunità di svolgere un lavoro non limitato al torno di un secolo, ma proseguire l'indagine anche con riguardo agli incartamenti processuali relativi ai secoli XIV e XVII.

¹³⁴ Problema in parte connesso al cumulo, nello stesso soggetto, della funzione giudiziaria ed esecutiva.